

Abruzzo

L.R. 16/03/1988, n. 29

Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.

Pubblicata nel B.U. 11 aprile 1988, n. 9.

Art. 5

1. I Comuni devolvono entro il 31 marzo di ogni anno alle competenti autorità religiose di cui alla presente legge una aliquota pari al 10% dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti ⁽⁹⁾.
2. I contributi di cui al precedente comma sono determinati avuto riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente, anche relativamente all'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria e per cessione delle relative aree ⁽¹⁰⁾.
3. I contributi sono corrisposti alle confessioni religiose che presentino apposita richiesta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Sindaco del Comune interessato e che abbiano i requisiti di cui al precedente comma 1, proporzionalmente alla loro diffusione sul territorio ed alla loro incidenza sociale ⁽¹¹⁾.
4. Le richieste non necessitano degli elaborati progettuali in allegato, dovendo i beneficiari ottemperare a quanto disposto dall'art. 6, comma 1 ⁽¹²⁾.
5. Le richieste di cui al precedente comma 3 vengono presentate dai singoli ministri di culto operanti nel territorio comunale, o da uno di essi, in nome e per conto di tutti gli altri ⁽¹³⁾.
6. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dai Comuni in favore dell'autorità esponenziale della confessione religiosa, la quale provvede alla ripartizione degli stessi tra i singoli ministeri di culto che ne hanno fatto richiesta ai sensi del precedente comma 4 ⁽¹⁴⁾.

(9) Il presente comma, privo di numerazione nella formulazione originaria, è stato così numerato per effetto della sostituzione dell'ultimo comma con il comma 3 e dell'introduzione dei commi 4, 5 e 6.

(10) Il presente comma, privo di numerazione nella formulazione originaria, è stato così numerato per effetto della sostituzione dell'ultimo comma con il comma 3 e dell'introduzione dei commi 4, 5 e 6.

(11) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 19 dicembre 2001, n. 74. Il testo originario era così formulato: «I contributi sono corrisposti alle Confessioni religiose, che facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 1, proporzionalmente alla loro consistenza ed incidenza sociale.».

(12) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 19 dicembre 2001, n. 74.

(13) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 19 dicembre 2001, n. 74.

(14) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 19 dicembre 2001, n. 74.